

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 78 – 31156/2016

OGGETTO: Progetto: *“Istanza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs.152/06 e s.m.i. per l’attività di recupero rifiuti inerti R5 mediante verifica qualitativa, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica oltre alla messa in riserva di alcune tipologie di rifiuto”*

Comune: *Vauda Canavese*

Proponente: *Impresa Individuale Leivo Alfredo*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 05/08/2016 l’Impresa Individuale Leivo Alfredo con sede legale in Vauda Canavese (TO), Via XXV Aprile n. 25, Partita IVA 06616590011 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Istanza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs.152/06 e s.m.i. per l’attività di recupero rifiuti inerti R5 mediante verifica qualitativa, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica oltre alla messa in riserva di alcune tipologie di rifiuto”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 25/08/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l’avviso al pubblico recante l’avvio del procedimento e l’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l’istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;
- in data 20/10/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell’Area Sviluppo

Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7
- Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Vauda Canavese, al confine con il Comune di Forno Canavese, in via XXV Aprile n. 25 (foglio 15, mappale 889);
- l'area viene lambita al proprio confine orientale dalla riserva naturale orientata La Vauda, Area protetta regionale e SIC;
- l'azienda è attiva nel campo del movimento terra, demolizioni e costruzioni oltre all'attività di gestione rifiuti non pericolosi;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. con il n. 7/2012 in terza classe (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- i rifiuti attualmente recuperati sono quelli individuati alla seguente tipologia del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";
 - ✓ Tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo";
 - ✓ Tipologia 7.31 bis "Terre e rocce da scavo"
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	1.000	30.000	R5
7.6	100	1.000	R5
7.31 bis	500	2.000	R13
Totale	1.600	33.000	

- le attività di recupero R5 sono effettuate mediante l'utilizzo di un impianto fisso di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate al fine della produzione di materiali da ingegneria;

Stato di progetto

- il proponente intende integrare le tipologie dei rifiuti attualmente trattati, passando da una gestione in procedura semplificata ex art. 216 ad una procedura ordinaria ex art. 208 del D. Lgs 152/2006; l'offerta di trattamento e recupero rifiuti sarà ampliata, rispetto all'attuale effettuando anche per le "terre e rocce da scavo" l'operazione di recupero R5 ed integrando le tipologie da recuperare con pietrisco da massiciata ferroviaria, purché privo di amianto ed ai

- prodotti lapidei di risulta provenienti da cave autorizzate e dalla lavorazione della pietra;
- l'area adibita al trattamento e gestione dei rifiuti non subirà variazioni, così come la cosiddetta superficie scolante afferente al sistema di raccolta e trattamento della acque di prima pioggia;
 - la metodologia di trattamento rimarrà essenzialmente invariata, consistendo le operazioni di recupero nella iniziale messa in riserva del rifiuto in cumuli, distinti per tipologia merceologica fatta eccezione per i rifiuti provenienti da cava e dalla lavorazione della pietra che saranno abbancati congiuntamente alle macerie, vagliatura del materiale, eliminazione delle sostanze estranee, frantumazione e macinazione al fine di ottenere, mediante adeguamento volumetrico a granulometria variabile, materiali con caratteristiche tali da poter essere avviati al riutilizzo;
 - oltre a tali trattamenti sarà possibile recuperare le terre e rocce da scavo e il pietrisco per massicciate ferroviarie che già presentano di per sé caratteristiche idonee al loro riutilizzo, direttamente senza trattamenti fisici, accertando la loro idoneità ambientale mediante verifica analitica. Il pietrisco comunque non potrà essere oggetto di frantumazione ma esclusivamente di vagliatura;
 - viene inoltre richiesta la possibilità di effettuare la messa in riserva di alcuni rifiuti (carta, plastica, legno, vetro, ferro e metalli) sotto capannone;
 - le tipologie di rifiuti, i quantitativi e le operazioni di recupero a progetto sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto D.M. 5/2/98	CER	Tipologia di attività	Quantità massima stoccabile t	Quantità ritirata (t/a)
1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101, 150105, 150106, 200101	R13	4	100
2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	20	300
3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R13	40	800

3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	100809, 1110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13	40	300
6.1 rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	4	200
9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200301, 200138	R13	4	200
7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399, 010408, 010410, 010413	R5	100	2.000
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301	R5	1.500	40.000
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	170302	R5	100	10.000
7.11 pietrisco tolto d'opera	170508	R5	100	10.000
7.31 bis terre e rocce di scavo	170504	R5	2.100	40.000
Quantità totali			4.012	103.900

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 124674 del 25/10/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 119478 del 13/10/2016 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 2693 del 18/10/2016 dell'Unione Collinare Canavesana;
- nota prot. n. 80555 del 05/10/2016 di SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 84899 del 07/10/2016 dell'ASL TO4;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- lo stabilimento sarà autorizzato in procedura ordinaria ex. art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- da certificato di destinazione del 18/05/2016 a firma del responsabile del Settore Tecnico dell'area Servizi al Territorio dell'Unione Collinare Canavesana si evince che *"il fondo distinto a catasto al Fg. 15 mappale n. 899 risulta essere individuato quale "Area Industriale/Artigianale confermata - Aic4"..."L'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi risulta quindi compatibile con le previsioni urbanistiche in vigore"*;
- l'Unione Collinare Canavesana nel parere espresso con nota prot. n. 2693 del 18/10/2016 ha comunicato che *"nulla osta all'attività indicata sia per il Comune di Front sia per il Comune di Vauda Canavese"*;

Vincoli

- l'area interessata dall'attività non risulta sottoposta ad alcun vincolo territoriale ed ambientale;
- come già in precedenza evidenziato, l'area oggetto dell'intervento viene lambita al proprio confine orientale dalla riserva naturale orientata La Vauda, Area protetta regionale e SIC;
- a tal proposito, sentito l'Ente gestore del SIC (Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali), il proponente dovrà trasmettere all'Ente di gestione la *"Scheda Guida di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ex art. 43 l.r. 19/2009"* scaricabile al seguente indirizzo web: <http://www.parchireali.gov.it/pdf/SCHEDA.ASSOGG.VALUTAZ.INCIDENZA.pdf>;
- l'Ente Gestore comunicherà al proponente entro 30 giorni se l'intervento ha le caratteristiche tali da dover essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza oppure se potrà essere realizzato senza avviare la procedura;

3. dal punto di vista progettuale

- si sottolineano le seguenti carenze progettuali, ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
 - sulla base della relazione tecnica, la Società pare intenzionata a svolgere molteplici attività di recupero sui rifiuti in ingresso, che vengono elencate nel seguito, per alcune delle quali si mettono in evidenza le perplessità emerse:
 - a. produzione di mps da macerie e rifiuti da cava e lavorazione della pietra: mancano le procedure gestionali per esecuzione test di cessione (periodicità e modalità di formazione del cumulo);
 - b. produzione di mps da conglomerato bituminoso: chiarire perché le analisi (test di cessione) saranno eseguite *...al raggiungimento di un volume pari a 670mc...*
 - c. produzione di mps da rifiuti inerti (da intendersi come miscela) destinati a differenti impieghi (corpo del rilevato, sottofondo stradale, fondazione stradale, recuperi ambientali),

- d. produzione di mps da terre e rocce da scavo dopo trattamento (selezione, riduzione volumetrica e vagliatura): occorre precisare in maniera puntuale le procedure di campionamento e le modalità gestionali per la caratterizzazione ed l'esecuzione del test di cessione;
- e. produzione di mps da pietrisco da massicciate ferroviarie dopo trattamento (selezione e vagliatura, senza frantumazione): specificare le finalità del trattamento;
- f. terra vegetale o terra da scavo (senza alcun preventivo trattamento), destinato a riempimenti: fornire precisazioni su quanto dichiarato a pag. 30 in relazione alle *terre vegetali destinate a riempimenti senza alcun preventivo trattamento*. In particolare riguardo la caratterizzazione (tal quale e test di cessione): modalità, definizione del soggetto a cui compete la conduzione delle analisi (dichiarano che *...le analisi saranno condotte a cura di ILC...*);
- g. pietrisco destinato a recupero (senza preventivo trattamento): a pagina 9 della relazione in relazione al rifiuto costituito da *pietrisco per massicciate ferroviarie*: *"...potrà essere riutilizzato direttamente senza trattamenti fisici, accertandone l'idoneità ambientale mediante verifica analitica. Esso comunque non potrà essere oggetto di frantumazione ma esclusivamente di vagliatura..."*. Si chiede quale sarà l'utilizzo successivo e le verifiche analitiche che verranno fatte;
- h. terre e rocce da scavo come sottoprodotto: chiarire intendimenti della Società, considerato quanto definito dall'art. 184 bis del D.Lvo 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine alla destinazione finale che all'atto dell'approvazione del Piano di Utilizzo dovrà già essere identificata. Occorre inoltre precisare dove sarà posizionato il cumulo in planimetria. Si chiede inoltre di correggere i refusi a pagina 32;
- i. messa in riserva di alcune tipologie di rifiuti (carta, vetro, ferro, metalli non ferrosi, plastica, legno): riguardo i rifiuti infiammabili (carta e legno) chiarire la posizione in merito all'applicazione della normativa relativa alla prevenzione incendi;
- per quel che riguarda il calcolo delle quantità massime stoccabili per i rifiuti manca per la tipologia 7.11;
 - inoltre in merito alle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, le stesse possono essere utilizzate ai fini previsti dall'art. 4 comma 1 del DM 161/2012 (tra cui reinterri, riempimenti, rilevati, sottofondi nonché nel corso di processi di produzione industriale):
 - a. se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A (siti a uso verde pubblico, privato e residenziale) in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
 - b. se la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B (siti a uso commerciale e industriale), in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale). Inoltre l'allegato 4 al DM 161/2012 cita che *... il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti*

dai materiali di scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali...

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- per l'attività in essere è stato approvato in data 01/02/2011 prot. n. 6903 da parte di SMAT s.p.a. il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*;
- nel parere del 05/10/2016 SMAT s.p.a. ha evidenziato che *"Considerato che dall'esame della documentazione relativa al progetto di cui all'oggetto, non risultano variazioni rispetto al PPG approvato e che dall'insediamento non si originano scarichi di acque reflue industriali, con la presente si dà assenso all'esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art.12 della L.R. 40/98."*;

Rumore

- l'area oggetto dell'intervento si inserisce in aree di classe IV *"aree di intensa attività umana"* del piano di zonizzazione acustica ;
- in considerazione della prossimità all'impianto di un'area in classe II *"aree ad uso prevalentemente residenziale"* si è provveduto a verificare tramite ARPA se vi siano agli atti segnalazioni/lamentele od esposti nei confronti della conduzione dell'impianto da parte di cittadini; dalla verifica effettuata non risultata sia pervenuta alcuna segnalazione in merito;
- dovrà essere presentata relazione previsionale aggiornata, redatta ai sensi della D.G.R. n. 9 11616 del 02/02/2004, che tenga conto della nuova configurazione dello stabilimento;
- si ritiene inoltre necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- l'attività di recupero di rifiuti di varie tipologie mediante riduzione volumetrica, comprenderà le fasi di vagliatura, frantumazione, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, finalizzate all'ottenimento di materiali inerti di natura lapidea, utilizzabili come materie prime secondarie per l'edilizia;
- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6 (*conglomerato bituminoso – materiale proveniente da operazioni di fresatura e rimozione superfici asfaltate; frammenti di piattelli per il tiro al volo*), è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene pertanto che l'unico impatto sulla matrice atmosferica derivante da tale attività sarà costituito dall'emissione diffusa di polveri generate durante le fasi di movimentazione,

vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali dovranno essere adottati specifici presidi e modalità operative, la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi all'Impresa;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- dare evidenza di quanto evidenziato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 05/08/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- trasmettere all' Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali all'Ente la "*Scheda Guida di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ex art. 43 l.r. 19/2009*" scaricabile al seguente indirizzo web:

<http://www.parchireali.gov.it/pdf/SCHEDA.ASSOGG.VALUTAZ.INCIDENZA.pdf>

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Istanza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs.152/06 e s.m.i. per l'attività di recupero rifiuti inerti R5 mediante verifica qualitativa, selezione, vagliatura e riduzione volumetrica oltre alla messa in riserva di alcune tipologie di rifiuto*", presentato dall'Impresa Individuale Leivo Alfredo con sede legale in Vauda Canavese (TO), Via XXV Aprile n. 25, Partita IVA 06616590011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in

premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 08/11/2016

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina